



CITTÀ DI CARPI

COMUNE DI CARPI

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 30.03.2017

Entrato in vigore il 01.01.2017

INDICE

art. 1 - Oggetto

art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

art. 3 – Ingunzione di pagamento

art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

art. 5 – Dilazione di pagamento

art. 6 – Norme finali

art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ovvero a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3) La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

- 1) Per le entrate tributarie l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento), che, divenuto definitivo, costituisce titolo propedeutico idoneo alla riscossione coattiva.
- 2) Per tutte le altre entrate del Comune, di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, da un'intimazione di pagamento notificata con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva.
- 2) Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
- 3) Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche gli interessi calcolati al tasso legale, il rimborso di una quota delle spese amministrative sostenute dall'Amministrazione quantificate in misura pari al 2 per cento dell'importo dovuto dal contribuente oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione da definire con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 4) Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
- 5) L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
- 6) Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1) In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari/esecutive previste dalla normativa.
- 2) Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'Ufficiale della Riscossione.
- 3) Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000.
- 4) In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5 – Dilazione di pagamento

- 1) Il Responsabile della Riscossione Coattiva su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:
 - fino a € 50,00 nessuna rateizzazione
 - da € 50,01 a € 100,00 fino a 2 rate mensili
 - da € 100,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
 - da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
 - da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili
 - da € 1.000,01 a € 2.500,00 fino a 18 rate mensili
 - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino a 24 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino a 30 rate mensili
 - da € 10.000,01 a € 15.000,00 fino a 36 rate mensili
 - da € 15.000,01 a € 20.000,00 fino a 42 rate mensili
 - da € 20.000,01 a € 30.000,00 fino a 48 rate mensili
 - da € 30.000,01 a € 40.000,00 fino a 54 rate mensili
 - da € 40.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili

- da € 50.000,01 a € 60.000,00 fino a 66 rate mensili
 - oltre 60.000 € fino a 72 rate mensili.
- 2) L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
 - 3) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
 - 4) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
 - 5) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione.
 - 6) Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano contestualmente notificate più ingiunzioni di pagamento relative a debiti diversi ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo delle ingiunzioni notificate.
 - 7) In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.

Art. 6 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 7 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.